



Comune di San Vincenzo

all'Autorità Competente per la VAS
Commissione Comunale per il Paesaggio

al Responsabile del Procedimento
c.a. Geom. Paolo Cosimi

e p.c. **Regione Toscana**

Al Responsabile del Settore Pianificazione del Territorio
c.a. Arch. Marco Carletti

Al Responsabile del Settore Tutela, riqualificazione e
Valorizzazione del Paesaggio
c.a. Arch. Domenico Bartolo Scrascia

Oggetto: Comune di San Vincenzo (LI) - Formazione Piano di Utilizzazione degli Arenili (Piano Attuativo della Spiaggia) Adozione. Comunicazione ai sensi dell'art.111 co.3 della Lr 65/2014 e dell'art. 22 co. 3 della Lr 10/2010. Consultazione del Documento Preliminare. Contributo.

In data 03/07/2020 il Comune di San Vincenzo ha inviato nota di trasmissione (ns prot. 0231102) con la quale il Responsabile del Procedimento (RUP) comunica l'adozione del procedimento in oggetto e fissa trenta giorni dalla data di pubblicazione su BURT (avvenuta il 15/07/2020 BURT n. 29 Parte Seconda) quale scadenza per acquisire i contributi dai Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA) per quanto riguarda la procedura di verifica di assoggettabilità a VAS.

Nota procedurale

L'art. 22 co. 1 della Lr 10/2010 prevede che "Nel caso di piani e programmi per i quali, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, è necessario accertare preliminarmente l'assoggettabilità dei medesimi a valutazione ambientale strategica, l'autorità procedente o il proponente, nella fase iniziale di elaborazione del piano o programma, predispone un documento preliminare che illustra il piano o programma e che contiene le informazioni e i dati necessari all'accertamento degli impatti significativi sull'ambiente, secondo i criteri individuati nell'allegato 1 alla presente legge".

Si rappresenta che sarebbe stato opportuno avviare il procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS relativo al Piano in oggetto prima dell'adozione, in modo tale poter procedere alla formazione del Piano, ed eventualmente avviare un percorso di VAS in caso di assoggettabilità, tenendo conto dei contributi pervenuti a seguito della consultazione avviata dall'Autorità Competente per la VAS (AC) con gli SCA.

L'art. 22 co. 3 della Lr 10/2010 stabilisce inoltre che "L'autorità competente, entro dieci giorni dal ricevimento del documento preliminare, inizia le consultazioni, trasmettendolo ai soggetti competenti in materia ambientale al fine di acquisirne il parere entro trenta giorni dall'invio".
Terminate le consultazioni degli SCA, l'autorità competente (AC) ha tempo novanta giorni, dalla



data di trasmissione del documento preliminare da parte dell'autorità precedente, per emettere il provvedimento di verifica, assoggettando od escludendo il piano/programma da VAS (art. 22 co.4). Si fa presente pertanto che l'invio del documento preliminare avrebbe dovuto essere fatto dall'Autorità Competente (e non dal RUP) a cui gli SCA avrebbero dovuto rendere le proprie osservazioni.

Contenuti del Piano di Utilizzazione degli Arenili (PUA)

Il Documento Preliminare (DP) riporta che *"Il Piano di Utilizzazione degli Arenili in esame ha l'obiettivo principale di aggiornare lo strumento urbanistico (Piano Particolareggiato della spiaggia con valenza di piano di utilizzazione degli arenili approvato con DCC n. 117 del 28/12/2006 e successivamente variato ed integrato con DCC n. 55 del 20/06/2011) rivedendo gli obiettivi, le norme e le previsioni di concessione"*.

Il DP elenca gli obiettivi in relazione ai quali individua le azioni che vanno a modificare le NTA ed in particolare inserimento di nuove norme specifiche in merito:

- alla creazione di nuovi accessi a mare;
- alla destagionalizzazione;
- agli specchi acquei e di interesse pubblico;
- alla distinzione dei diversi tipi di aree in concessione;
- all'ampliamento della disciplina alle concessioni a servizio delle strutture alberghiere;
- ai i servizi alla spiaggia libera e la riduzione delle barriere architettoniche;
- all'inserimento di specifiche in merito alle dimensioni minime per i servizi e le dotazioni degli stabilimenti balneari;
- alle specifiche sui tipi di materiali da utilizzare.

Vengono inoltre riviste le concessioni con l'inserimento di nuove aree e con la riconferma di quelle esistenti.

Contenuti del Documento Preliminare e Valutazione degli effetti

L'ambito territoriale interessato dal Piano di Utilizzazione degli Arenili (di seguito PUA) è caratterizzato da un ampio tratto di arenile con presenza di un sistema dunale e retrodunale in alcuni tratti (zona posta a sud del Botro ai Marmi) ancora integro. Sono ricomprese aree di valore ambientale e paesaggistico, testimoniate dalla presenza di una stratificazione di beni paesaggistici formalmente riconosciuti quali:

- aree di tutelate per decreto ai sensi dell'art. 136 del D Lgs 42/04 in forza del D.M. 18/12/1953 - G.U. 7 del 1954, concernente la *"fascia costiera sita nel comune di San Vincenzo"*;
- aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 142, co 1 lett. a (Territori costieri), in alcuni tratti lett. c (I fiumi, torrenti e corsi d'acqua...) e lett. g per la presenza di pinete/leccete litoranee.

La sezione b) *"identificazione dei valori e valutazione della loro permanenza/trasformazione dinamiche di trasformazione / elementi di rischio / criticità"* della Scheda di vincolo per decreto evidenzia elementi di **criticità** legati a:

- intensi processi di artificializzazione ed urbanizzazione della fascia costiera situata a nord del Botro ai Marmi;
- elevato carico turistico estivo con elevata densità dei fruitori, presenza di stabilimenti balneari (a nord del Botro ai Marmi), calpestio, negative attività di "pulizia" dell'arenile e palizzate di delimitazione del fronte dunale;



- processi di erosione costiera concentrati in alcuni tratti di costa (in particolare al limite meridionale).

Rispetto alle criticità evidenziate le disposizioni di tutela di cui alla sez. "c) obiettivi per la tutela e la valorizzazione - disciplina d'uso" della scheda riportano norme prescrittive volte alla salvaguardia dei caratteri morfologici e naturalistici del sistema costiero, evitando l'incremento dei livelli di artificializzazione della costa e in particolare dell'arenile. Tali prescrizioni sono correlate all'obiettivo 2.a.1. "Tutelare l'integrità e la continuità ecologica del sistema costiero sabbioso e delle depressioni interdunali e dei relativi habitat (in particolare ginepreti su dune, habitat umidi relittuali)". Rispetto a tali aspetti, pur rimandando alle verifiche del Settore competente nell'ambito delle procedure di cui all'art. 23 della Disciplina del Piano del PIT-PPR, si evidenzia che il DP non contiene un'analisi approfondita delle caratteristiche delle aree interessate, che tenga conto della vulnerabilità del contesto territoriale e della presenza di beni paesaggistici formalmente riconosciuti.

L'analisi condotta dal DP (v. paragrafo 3.3 "Pertinenza del piano rispetto agli aspetti ambientali") indica che "il Piano regola le attività in ambiti ambientalmente critici come quello dell'arenile, delle dune e retrodunale, importanti a livello paesaggistico, morfologico e naturalistico. Inoltre la presenza di alcuni sbocchi a mare di corsi d'acqua del reticolo principale rende rilevante anche l'aspetto del rischio idraulico" e che "Indirettamente, inoltre, sono interessati altri aspetti ambientali legati al carico antropico e alle dotazioni impiantistiche tra cui consumi idrici, smaltimento reflui, inquinamento idrico, produzione e smaltimento rifiuti, consumi energetici, traffico, inquinamento acustico e atmosferico" ma non approfondisce le analisi in relazione alle criticità dichiarate e in atto.

A fronte anche di tali tematiche, il DP non riporta un'analisi critica di quadro conoscitivo che definisca lo stato delle risorse ambientali interessate e il livello di vulnerabilità delle componenti ambientali con specifico riferimento ai caratteri naturalistici, paesaggistici, geomorfologici (legati al contesto dunale, all'evoluzione dell'arenile e a fenomeni erosivi e di trasporto solido dovuto a eventi di piena fluviale), idraulici (legati sia alle mareggiate che allo sbocco di alcuni canali) e allo stato di efficienza delle dotazioni impiantistiche (rete acquedottistica e fognaria, smaltimento rifiuti...) rispetto cui definire le possibili soglie di sostenibilità della pressione antropica derivante dalla conferma/ampliamento delle aree in concessione demaniale, dalla previsione delle nuove aree e dagli interventi connessi. Gli elementi di analisi ed identificazione sarebbero stati necessari anche per consentire una valutazione degli effetti cumulativi complessivi delle previsioni ai fini del mantenimento dell'integrità del sistema costiero interessato.

La valutazione degli effetti significativi svolta dal DP (v. capitolo 4 "Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate") mette in evidenza che la conferma e l'estensione delle concessioni demaniali determina "il perdurare della dinamica costiera erosiva, l'incremento dei consumi indotti e dei reflui/rifiuti prodotti, impatti su viabilità, pressione antropica sulle risorse e le emissioni connesse, impatti sulla biologia dell'arenile e sulla biologia marina prossima alla riva oltre che impatti dovuti alle lavorazioni degli interventi di riqualificazione su viabilità, rumore, inquinamento da sversamenti, maggior presenza di uomini e mezzi, ecc.". Tale valutazione appare di per sé molto critica anche se non descrive né fornisce una stima quali/quantitativa dei possibili effetti ambientali derivanti dall'attuazione delle previsioni del Piano in oggetto in merito alle criticità del litorale costiero. Il quadro valutativo delineato nel DP non consente pertanto di escludere la possibilità di effetti significativi negativi, anzi, viste le conclusioni sopra riportate, tali effetti potrebbero ritenersi quasi certi almeno sotto il profilo del loro cumulo sulle componenti ambientali.



La valutazione dei potenziali effetti del PUA avrebbe dovuto essere effettuata considerando almeno i seguenti aspetti:

- effetti su fauna, vegetazione ed ecosistemi;
- implicazioni di carattere idrogeologico e geomorfologico delle trasformazioni;
- effetti su paesaggio;
- consumo di risorse non rinnovabili (suolo ed eventuali altre);
- effetti indotti sulla matrice antropica (es. eventuali implicazioni ambientali dell'aumento dei flussi di traffico sulla rete viaria in termini di inquinamento acustico ed atmosferico);
- consumi di energia (es. per il riscaldamento ed il raffrescamento);
- consumi di risorse idriche;
- rifiuti prodotti;
- acque reflue prodotte;
- effetti cumulativi connessi ai punti precedenti.

Per ciascuno degli effetti individuati, poi, avrebbe dovuto essere svolta un'analisi di significatività sulla base della probabilità di accadimento, della frequenza con cui si possono verificare, della durata e della reversibilità oltre che un'analisi del carattere cumulativo degli effetti generati direttamente e indirettamente da più azioni contenute nel PUA sullo stesso aspetto ambientale in considerazione del valore e della vulnerabilità dell'intero territorio costiero comunale interessato dalle azioni di piano.

In relazione alle misure di sostenibilità ambientale elencate al cap. 5 e suddivise in *Misure generali*, *Misure obbligatorie per i nuovi interventi o ampliamenti e consigliate per altre* e *Misure gestionali da favorire o rendere vincolanti per tutti gli interventi*, si rileva quanto segue:

- alcune misure si configurano più come obiettivi che come azioni di mitigazione di livello attuativo direttamente applicabili in fase di progetto, la loro efficacia appare pertanto nulla;
- le misure di mitigazione contenute nel DP non sono tradotte in azioni/indicazioni/prescrizioni specifiche all'interno NTA adottate;
- non sono indicati target prestazionali;
- non sono collegate agli effetti rilevati poiché di fatto è mancante una valutazione di significatività degli impatti pertanto sono inefficaci a garantire la sostenibilità ambientale delle scelte di piano e quindi il mantenimento della qualità ambientale di un territorio molto vulnerabile.

In ultimo le Schede delle singole concessioni riportate in Appendice al DP riassumono gli impatti e le misure di sostenibilità in relazione alle attività previste ma non risultano esaustive ed efficaci a garantire, per le carenze del quadro conoscitivo e per la mancanza del quadro valutativo come sopra ampiamente illustrato, la compatibilità con le condizioni di rischio e con le capacità di carico dell'intero territorio costiero interessato.

In conclusione si rileva che la mancanza di adeguate informazioni di quadro conoscitivo in relazione alle condizioni di criticità e delle particolari emergenze ambientali, delle aree di particolare rilevanza ambientale, culturale e paesaggistica presenti nel territorio interessato, determina una serie di carenze e di incertezze nella valutazione ambientale con la quale non si riesce ad individuare chiaramente gli effetti ed a stimarne l'entità. La valutazione degli effetti elenca una lunga serie di impatti senza identificarne la significatività rispetto al contesto ambientale. Gli esiti di un quadro valutativo ben strutturato avrebbero dovuto convergere nelle NTA, dettagliando tutte le azioni previste per contrastare gli effetti significativi negativi, a garanzia della tutela di tutto il territorio costiero interessato e della salvaguardia del litorale e,



conseguentemente, del miglioramento e della riqualificazione delle strutture balneari e degli spazi connessi.

Allo stato attuale le previsioni del PUA dettagliate nelle Schede di Intervento e nelle NTA adottate non risultano inserite in un quadro di pianificazione sostenibile in quanto, nell'ambito della documentazione presentata, non ne risulta dimostrata la fattibilità e sostenibilità ambientale attraverso un adeguato e strutturato processo di verifica di assoggettabilità a VAS.

Infatti, i contenuti del quadro valutativo delineato nel DP ("il perdurare della dinamica costiera erosiva, l'incremento dei consumi indotti e dei reflui/rifiuti prodotti, impatti su viabilità, pressione antropica sulle risorse e le emissioni connesse, impatti sulla biologia dell'arenile e sulla biologia marina prossima alla riva oltre che impatti dovuti alle lavorazioni degli interventi di riqualificazione su viabilità, rumore, inquinamento da rischio sversamenti, maggior presenza di uomini e mezzi, ecc.") non consentono di escludere la possibilità di effetti significativi negativi, anzi, tali effetti potrebbero ritenersi quasi certi almeno sotto il profilo del loro cumulo sulle componenti ambientali.

Si ritiene pertanto che **il PUA debba essere sottoposto a VAS** al fine di produrre un esaustivo quadro conoscitivo, condurre una puntuale e completa valutazione degli effetti ambientali (anche cumulativi), valutare scenari alternativi ed individuare azioni mitigative/compensative (di livello attuativo e quindi rivolte ai progetti) efficaci in relazione agli effetti indotti, da recepire nelle NTA del PUA.

L'eventuale esclusione dalla procedura di VAS e le prescrizioni di cui all'art. 22 co. 4 della LR 10/2010 dovranno comunque essere motivate nel provvedimento finale anche alla luce del presente contributo.

Il Settore rimane a disposizione per i chiarimenti e gli approfondimenti che saranno ritenuti necessari nell'ottica della collaborazione tra enti.

LA RESPONSABILE
Arch. Carla Chiodini

Istruttore: arch. Lisa Pollini
Tel. 055 4384906
email: lisa.pollini@regione.toscana.it